



# COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Piazza Umberto I n. 46, 90030 Palazzo Adriano - Tel. 091.8349911 - email protocollo@comune.palazzo Adriano.pa.it

Prot. n. 3733 del 11 APR. 2018

## ORDINANZA

della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco

n. 05 del 11.04.2018

OGGETTO	Prevenzione incendi e pulizia fondi incolti – Anno 2018
---------	---

### LA COMMISSIONE STRAORDINARIA (quale autorità comunale di protezione civile)

#### Premesso:

- che il territorio comunale durante la stagione estiva, a causa delle elevate temperature climatiche, è fortemente esposto al rischio di innesco e propagazione di incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte e/o abbandonate, infestate da sterpi ed arbusti, con suscettività ad estendersi in attigue aree boscate, cespugliate o arborate, od anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno od in prossimità delle predette aree;
- che la verifica di incendi, oltre a causare danni alle cose e all'ambiente, rappresenta un pregiudizio per la salute e l'incolumità pubblica e privata;

**Ritenuto** che, in vista dell'approssimarsi di tale stagione, è necessario predisporre per tempo misure atte a prevenire l'insorgere ed il diffondersi di incendi e ad evitare o, comunque, attenuare la recrudescenza del fenomeno;

#### Visti:

- l'art. 38 della legge 142/90 come recepito con L.R. 48/91 e ss.mm.ii.;
- la legge 24/02/1992, n. 225 e l'art. 108 del D.Lgs. n. 112/98 come recepiti con L.R. 14/98, in materia di protezione civile;
- la legge 21/11/2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- la L.R. 06/04/1996, n. 16, relativa al "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione", modificata ed integrata dalle leggi regionali 19/08/1999, n. 13, 18/12/2000, n. 26, e 14/04/2006, n. 14;
- l'O.P.C.M. n. 3606/2007;
- gli artt. 449 e 650 del C.P.;
- l'art. 13 del D.Lgs. n. 205/2010 che ha riscritto l'art. 185 del D.Lgs. n. 152/2006, disponendo al comma 1 lettera f) che "*.... paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericolosi ....*" se non utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia mediante processi o metodi che non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana, devono essere considerati rifiuti e come tali devono essere trattati, configurando, pertanto, il reato di illecito smaltimento di rifiuti, sanzionato dall'art. 256 c. 1 del sopracitato D.Lgs. 152/2006, la combustione sul campo dei residui vegetali;
- il Piano delle emergenze di protezione civile, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 15 del 05/06/2008;
- il Piano speditivo di protezione civile – applicazione per il rischio di incendi d'interfaccia – adottato con Determinazione Sindacale n. 22 del 20/05/2008;
- l'art. 14, comma 8, lettera b), del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge

116/2014, che testualmente recita "Al decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) .....

b) all'articolo 182, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:

"6-bis. Le attivita' di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantita' giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attivita' di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali e' sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facolta' di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attivita' possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumita' e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)";

➤ il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e ss.mm.ii.;

➤ l'O.AA.EE.LL.;

## ORDINA

- 1) I proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo di aree libere, all'interno e/o all'esterno del centro abitato, di terreni boschivi, agricoli e non, dovranno provvedere, entro il **31 maggio 2018**, al diserbo ed alla pulizia dell'area posseduta da qualsiasi materiale o rifiuto infiammabile e, comunque, alla rimozione di ogni elemento e condizione che rappresentino pericolo per l'igiene e la pubblica incolumità;
- 2) I proprietari ed i possessori di cui al precedente punto 1 sono tenuti a realizzare, entro lo stesso termine del **31 maggio 2018**, adeguate piste tagliafuoco lungo i confini con strade, sentieri ed edifici, di larghezza non inferiore a mt. 5,00;
- 3) Ogni cittadino, turista o gitante deve attenersi alle prescrizioni su esposte e collaborare nelle attività di segnalazione e di intervento;
- 4) Chiunque, trovandosi in presenza di un incendio boschivo e/o di vegetazione che minaccia le abitazioni, deve darne immediato avviso al Corpo Forestale della Regione Siciliana, tramite il 1515, o ai Vigili del Fuoco, tramite 115;
- 5) Le attività di prevenzione incendi di cui al punto 1 non dovranno comportare l'alterazione del suolo, consentita minimamente solo nel caso di formazione di fasce tagliafuoco;
- 6) Gli enti interessati (ANAS, Città Metropolitana di Palermo, ENEL, Telecom) devono provvedere, **entro il 15 giugno 2018**, al decespugliamento e alla rimozione della vegetazione erbacea e/o arbustiva e di eventuali rifiuti presenti lungo i cigli e le scarpate stradali, nonché lungo i sentieri di accesso ad aree protette, nel rispetto delle norme vigenti, compreso il Codice della Strada;
- 7) Tutti i soggetti sopra indicati dovranno mantenere le condizioni di sicurezza realizzate a norma della presente ordinanza **fino al 31 ottobre 2018**;
- 8) Stante l'elevato rischio di incendi boschivi, in tutto il territorio comunale, **fino al 31 ottobre 2018**, è assolutamente vietato:
  - far brillare mine o usare esplosivi in assenza di apposite autorizzazioni, licenze o nulla osta rilasciate dalle competenti autorità;
  - abbandonare sul terreno fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro materiale acceso o allo stato di brace o che, in ogni caso, possa innescare o propagare fuoco;
  - ai conducenti di veicoli dotati di marmitte catalitiche, fermare il mezzo a caldo al di sopra di sterpi, materiale vegetale seccagginoso o, comunque, soggetto ad infiammarsi a temperature elevate;
  - all'interno delle aree boscate e campestri, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare

- metalli nonché usare strumenti che producano faville o braci;  
- compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendi;
- 9) Sono sempre vietate le manifestazioni pirotecniche nei luoghi in cui la presenza o la vicinanza prossima di materiale vegetale secco, o di altro materiale comunque infiammabile, possa determinare l'innescio e lo sviluppo di incendi;
- 10) E' consentita la combustione in loco di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco, soltanto in presenza di tutte le seguenti condizioni:  
- l'attività di combustione è consentita nel periodo che va dal mese di novembre al mese di maggio di ogni anno, durante le ore antimeridiane, dall'alba fino alle ore 10,00;  
- il quantitativo massimo giornaliero del materiale agricolo da bruciare non deve superare i tre metri cubi steri per ettaro e la combustione è consentita in piccoli cumuli, occupanti ciascuno un'area non superiore a mq. 1 (uno);
- 11) Per tutto quanto non disciplinato dalla presente ordinanza, si rimanda alle disposizioni di legge vigenti.

### AVVERTE

- A) che, trascorso inutilmente il termine assegnato ed in ogni altro caso di violazione della presente ordinanza – fermo restando quanto espressamente previsto dalla normativa penale in materia – ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ed € 500,00;
- B) che in caso di omessa adozione delle prescritte misure, si procederà all'esecuzione di ufficio in danno ed al conseguente recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione;
- C) che restano salvi gli eventuali ed ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari.

### DISPONE

che la presente ordinanza venga:

- pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune;
- inserita nel sito internet del Comune;
- affissa nelle strade più frequentate del territorio comunale;
- notificata, anche a mezzo PEC, all'ANAS, alla Città Metropolitana di Palermo, alla Telecom ed all'ENEL Distribuzione s.p.a.;
- notificata al Corpo Forestale della Regione Siciliana, ai Vigili del Fuoco, al Comandante della locale Stazione dei Carabinieri ed al Responsabile del Servizio di Polizia Municipale per le rispettive competenze;
- notificata al Responsabile dell'Ufficio di Protezione Civile, per la predisposizione degli atti necessari all'eventuale esecuzione in danno ed al recupero delle somme anticipate a carico degli inadempienti.

Palazzo Adriano, li \_\_\_\_\_

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Il Segretario Comunale

(Dott. Giovanni Impastato)

Visto:

Il Sovraordinato al Settore III

(Ing. Giovanni Cipolla)



La Commissione Straordinaria  
(La Iacana - Trombadore - Fontana)

